



**COMANDO POLIZIA LOCALE**  
**“CORPO INTERCOMUNALE VALLE TROMPIA”**  
**GARDONE VAL TROMPIA**  
**LODRINO – MARCHENO – PEZZAZE – POLAVENO – SAREZZO – VILLA CARCINA**  
**(PROVINCIA DI BRESCIA)**



Sede del Corpo: 25063 Gardone Val Trompia – Via Matteotti 300/B  
c/o Complesso “Le Torri” – Tel. 0308913032 – Fax 030832947  
@: [polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it](mailto:polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it)  
@PEC: [polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it](mailto:polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it)

**ORDINANZA NR. 1/2025**

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA AD  
ESIGENZE DI BREVE DURATA, PER OCCUPAZIONI DI SUOLO  
PUBBLICO TEMPORANEE, PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ E  
MANIFESTAZIONI – VILLA CARCINA ANNO 2025**

**IL COMANDANTE**

RILEVATO che negli anni passati sono state emesse numerose ordinanze di modifica temporanea della viabilità, spesso di scarso impatto viabilistico, necessarie per consentire occupazioni temporanee di suolo pubblico per traslochi, lavori edili, lavori stradali ed altre necessità;

CONSIDERATO che per l'anno 2025 si pone l'esigenza di contenere il numero dei provvedimenti emessi e pertanto di snellire e rendere maggiormente celere il procedimento amministrativo in caso di richieste di modifica temporanea della viabilità per occupazioni di suolo pubblico temporanee di breve durata e manifestazioni sportive e/o folcloristiche di scarso impatto sulla circolazione;

DATO ATTO che la riduzione del numero di ordinanze viabilistiche emesse consentirà una più agevole e celere gestione di casi in cui si dovesse presentare la necessità dell'istituzione di provvedimenti viabilistici urgenti;

CONSIDERATA pertanto l'opportunità di adottare, con unica ordinanza ordinaria, gli opportuni provvedimenti viabilistici a carattere temporaneo necessari, in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche delle strade interessate, al fine di consentire lo svolgimento di quanto descritto al primo punto della presente ordinanza, salvaguardando la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione stradale (provvedimento che sarà reso efficace mediante specifica “attivazione” a firma del Comandante, attuata per ogni singolo caso);

VISTI gli articoli 5 comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTI gli articoli 107 e 109, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 10 del 03.07.2024 ad oggetto “Conferimento della posizione organizzativa dell'Area Polizia Locale e delle funzioni di Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale al Commissario Capo Patrizio Tosoni”;

**ORDINA**  
**con decorrenza dal 03 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025**  
**sul territorio del Comune di Villa Carcina**

1. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in sosta ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lettere a) e b) del Codice della strada, ed è autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale idonea ad identificare le aree dove la sosta è effettivamente temporaneamente inibita, in occasione di:
  - Occupazioni temporanee di suolo pubblico con veicoli e mezzi operativi utilizzati in caso di traslochi, operazioni di carico e scarico nonché in occasione di lavori edili e stradali per il tratto di strada interessato dall'occupazione o dai lavori.
  - Occupazioni temporanee di suolo pubblico con ponteggi edili, opere provvisorie e aree di cantiere per il tratto di strada interessato dall'occupazione o dai lavori;
  - Occupazioni temporanee con manomissione di suolo pubblico per allacciamenti di utenze di gas, energia elettrica, acqua e fognatura e per eventuali altre necessità per il tratto di strada interessato dai lavori;
  - Occupazioni di suolo pubblico di altro tipo;
  - Lavori stradali nel tratto di strada interessato dai lavori;
  - Manifestazioni civili, religiose, sportive, culturali di breve durata;
2. È vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli, ed è autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, secondo le modalità previste dal Codice della Strada, nel tratto di carreggiata relativo all'occupazione ed opposto all'area occupata o all'area dei lavori, sulla proiezione dell'area occupata o dell'area interessata dai lavori, per metri 2,00 prima e metri 2,00 dopo:
  - Se la sezione utile della strada regolamentata a senso unico, in presenza dell'occupazione, è inferiore a metri 3,00;
  - Se la sezione utile della strada a doppio senso, in presenza dell'occupazione, è inferiore a metri 5,50;
3. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera f) del vigente Codice della Strada, D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992, l'istituzione del divieto di sosta dovrà essere reso noto mediante il posizionamento, con anticipo di almeno 48 ore, di idonea segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata munita dell'indicazione del giorno e dell'ora di attuazione del provvedimento, tipologia dei lavori che si intendono eseguire, nonché del numero della presente ordinanza, del numero e della data dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico o per manomissione di suolo pubblico o per lavori di altra natura, se prevista, diversamente della data di comunicazione di esecuzione dei lavori, prevista dal vigente regolamento comunale, nonché la data e l'ora del posizionamento della segnaletica;
4. È vietata la circolazione dei veicoli, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, D.lgs. n.285 del 30 aprile 1992, nei tratti di strada interessati dai lavori ad eccezione dei veicoli utilizzati per gli stessi o al servizio di essi nonché dei veicoli di soccorso e delle forze di polizia, prescrivendo alla ditta richiedente il posizionamento di idonea segnaletica stradale (anche di presegnalazione con idonee indicazioni dei percorsi alternativi) e prescrivendo il presidio ai principali punti di chiusura stradale mediante l'impiego di "movieri", obbligo da osservarsi in centro storico e sulle arterie ad intenso traffico.
5. È istituito il senso unico alternato regolamentato installando il segnale "dare la precedenza nei sensi unici alternati" (figura II 41 art. 110) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e l'altro segnale "diritto di precedenza nei sensi unici alternati" (figura II 45 art. 114) nel senso di marcia non intralciato dai lavori nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione o dai lavori, per occupazioni aventi lunghezza non superiore a metri 10,00, se la sezione stradale utile è compresa tra metri 3,00 e metri 5,50;

6. È istituito il senso unico alternato regolato da movieri / o impianto semaforico con utilizzo di idonei strumenti di segnalazione (figura II 403 art 42), nelle strade a doppio senso di marcia interessate dall'occupazione o dai lavori per tratti di strade aventi lunghezza superiore a metri 10,00 e quando ciò sia prescritto nelle autorizzazioni, se la sezione stradale utile è compresa tra metri 3,00 e metri 5,50. Il senso unico alternato regolato da movieri, nelle vicinanze di istituti scolastici, nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 30 giugno, potrà essere attuato esclusivamente (salvo deroghe) nei seguenti orari: dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:00;
7. È istituito il limite massimo di velocità di 30 km orari, ai sensi dell'art. 142 comma 2, in prossimità delle aree oggetto di occupazione o dei lavori;
8. In caso di lavori edili, stradali e occupazioni di suolo pubblico dovranno essere sempre adottati tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia del traffico pedonale così come previsto dall'articolo 40 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche);
9. I provvedimenti dovranno essere pubblicizzati mediante il collocamento di idonea segnaletica stradale e di idonea segnaletica di preavviso;
10. La segnaletica eventualmente in contrasto dovrà essere rimossa o oscurata ed immediatamente ripristinata al termine dei lavori o dell'occupazione stradale a cura e spese di chi esegue i lavori;
11. I lavori e/o le occupazioni dovranno essere segnalati così come previsto dall'art. 21 del Codice della Strada, dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (articoli dal 30 al 43 DPR 16/12/1992 N. 495 e successive modifiche) nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002);
12. Il presente provvedimento ha validità all'interno del centro abitato nonché in tutte le strade comunali, vicinali e private purché aperte al pubblico passaggio;
13. **Tutti i provvedimenti viabilistici oggetto del presente atto sono subordinati alla condizione che le occupazioni, i lavori e le manomissioni siano, ove necessario, regolarmente autorizzati dagli uffici comunali competenti e sono validi per la sola superficie autorizzata, salvo diversa indicazione, per il periodo e l'orario di validità delle autorizzazioni e/o come indicato nella comunicazione ex art. 7 Regolamento Comunale Occupazione di Suolo Pubblico, previa "attivazione" del Comandante del Corpo di Polizia Locale;**
14. Il presente provvedimento non pregiudica la possibilità di regolamentare, con apposita ordinanza, casi o situazioni viabilistiche particolari.

## DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata in conformità alle norme di legge.

Gli organi preposti ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno perseguiti a termine di Legge.

Contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica stradale, ai sensi dell'articolo 37, III comma, del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministero dei lavori pubblici.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, dalla data della sua pubblicazione, in alternativa:

- entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL COMANDANTE**  
**(Comm. Capo Patrizio TOSONI)**